

Foglio Federale Svizzero

e Raccolta delle Leggi svizzere

Anno II^o.

Berna, 25 marzo 1919.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo. Fr. 1 all'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 6 per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

Le inserzioni costano **20 cent.** la riga o suo spazio, e devono essere indirizzate alla *Tipografia Cantonale Grassi & C.^o, in Bellinzona.*

Messaggio

del Consiglio federale all'Assemblea federale
sull'organizzazione della Cancelleria federale.

(Del 21 febbraio 1919.)

La costituzione federale del 29 maggio 1874 contiene, per ciò che concerne la Cancelleria federale, all'art. 105, le seguenti disposizioni ch'erano già contenute nella costituzione federale del 12 settembre 1848:

« Una Cancelleria federale, presieduta da un Cancelliere; dà spaccio agli affari di Cancelleria tanto per l'Assemblea federale quanto pel Consiglio federale.

« Il Cancelliere è nominato dall'Assemblea federale per la durata di tre anni, e sempre contemporaneamente al Consiglio federale.

« La Cancelleria federale è sotto la sorveglianza speciale del Consiglio federale.

« La più precisa organizzazione della Cancelleria federale è riserbata alla legislazione federale ».

L'organizzazione della Cancelleria, riservata ad una legge federale non fu peranco fatta. Per la Cancelleria federale non esiste finora una legge organica propriamente detta, come ne esistono da molti anni per i diversi dipartimenti. Finora sono state promulgate in proposito soltanto le disposizioni seguenti.

Il 7 agosto 1850 il Consiglio federale stabilì un «Regolamento della Cancelleria federale svizzera» contenente dispositivi sul personale e le rispettive attribuzioni, sul modo di sbrigare gli affari e di conservare gli atti della Cancelleria. Questo regolamento fu modificato, per quanto concerneva i segretari, da un decreto 10 marzo 1853. Queste decisioni, come risulta dal loro titolo di «Regolamento», non possono essere considerate come dispositivi organici, ma solo come norme per le funzioni che apparivano necessarie nei primi tempi dell'amministrazione federale e per i procedimenti che si dovevano seguire. Non sono proprio null'altro che un regolamento. La maggior parte delle predette regole non corrispondono d'altronde più alle presenti condizioni, perchè l'Amministrazione federale ha preso uno sviluppo che non si prevedeva affatto quando quelle regole furono stabilite. Non poche furono, col tempo, modificate dalla legislazione federale e quelle che sussistono dovranno essere sostituite da un nuovo regolamento non appena vi sarà una legge organica.

La legge federale del 2 luglio 1897 sugli stipendi dei funzionari ed impiegati della Confederazione, distribuisce i diversi funzionari ed impiegati nelle classi da essa previste. Quella legge crea pertanto la base per una legge organica in quanto stabilisce una classificazione delle funzioni esistenti all'epoca della sua promulgazione.

La legge federale del 26 marzo 1914 sull'organizzazione dell'amministrazione federale contiene, dall'art. 19 all'art. 22, le seguenti disposizioni:

« Art. 19. - Il cancelliere coadiuva il presidente della Confederazione nel disbrigo degli affari spettanti alla presidenza.

« Art. 20. - Il cancelliere della Confederazione è il capo della Cancelleria federale.

« Le proposte del cancelliere destinate al Consiglio federale sono da lui presentate al presidente della Confederazione, il quale le trasmette al Consiglio federale unitamente alle sue osservazioni e proposte.

« Art. 21. - I vice-cancellieri sono i supplenti del cancelliere. Essi sono al tempo stesso, i segretari del Consiglio federale e, dopo il cancelliere, i funzionari più alti della Cancelleria federale.

« Uno dei vice-cancellieri è specialmente incaricato di sorvegliare la redazione francese degli atti emananti dal Consiglio federale.

« Art. 22. - La Cancelleria federale ha in particolare le attribuzioni seguenti:

1. il servizio di cancelleria dell'Assemblea federale e del Consiglio federale;
2. l'apertura, la registrazione, la trasmissione e la spedizione della corrispondenza del Consiglio federale;
3. il servizio delle traduzioni, in quanto esso non spetti ai Dipartimenti;
4. il servizio stenografico dell'Assemblea federale;
5. la pubblicazione del Foglio federale e della Raccolta ufficiale delle leggi e ordinanze federali;
6. il servizio degli stampati;
7. l'organizzazione delle elezioni e votazioni federali, la raccolta e la pubblicazione dei risultati delle medesime;
8. l'economato dell'amministrazione federale;
9. l'organizzazione e la vigilanza del servizio degli uscieri.»

Queste disposizioni determinano le attribuzioni della Cancelleria federale nelle loro grandi linee: una legge organica non può che riferirvisi. Ma ciò che tuttora manca è l'organizzazione del personale della Cancelleria voluta dall'art. 43 della citata legge e che deve essere legalmente discipli-

nata. L'annesso disegno di legge si propone di colmare tale lacuna e di soddisfare ai dispositivi della costituzione federale.

A proposito del qual disegno facciamo presenti le osservazioni che seguono:

La posizione del Cancelliere e dei due vice-cancellieri è regolata dalla legge federale 26 marzo 1914. Il decreto federale del 2 ottobre 1918 stabilisce l'onorario del cancelliere; i due vice-cancellieri, che si trovano nella medesima classe, figurano nella I^a classe d'onorario col massimo aumento (attualmente da fr. 6200 a fr. 10,300).

Il regolamento del 1850 prevede una suddivisione del lavoro soltanto in quanto essa assegna determinate incombenze ai due segretari della cancelleria ed al registratore (gli archivi federali furono fin d'allora trasferiti al Dipartimento dell'interno). Siccome però l'amministrazione federale è andata continuamente estendendosi e le attribuzioni della Cancelleria sono andate pure aumentando, vi si crearono, da tempo parecchio, tre uffici indipendenti, sotto la sorveglianza del cancelliere: l'ufficio della cancelleria propriamente detta, quello degli stampati e quello del registro e delle legalizzazioni. Tali uffici sono sorti necessariamente per le esigenze amministrative e la loro creazione ha dato ottimi risultati. Stimiamo pertanto che l'organizzazione attuale debba essere sancita dalla legge.

Il lavoro dell'economato, istituito nel 1890, che fornisce materiale d'ufficio alla maggior parte dell'amministrazione federale è aumentato considerevolmente. Il movimento finanziario dell'economato era nel 1906 di 73,241 fr., di fr. 568,436 nel 1916, di 868,942 fr. nel 1917 e di fr. 1,176,291 nel 1918. L'articolo « formulari di stato civile » ha raggiunto la somma di fr. 53,480; quello delle « macchine da scrivere » i 380,000 fr. È un ramo della Cancelleria che deve essere gerito con criteri commerciali. Non trattasi soltanto di fare acquisti alle migliori condizioni possibili, ma anche di opporsi energicamente alle pretese ed ai capricci dei fun-

zionari ed impiegati per quanto concerne la quantità e la qualità delle forniture. Proponiamo dunque che l'Economato, finora aggregato al servizio della Cancelleria, sia reso indipendente alla condizione tuttavia che tutte le commissioni ed i contratti di forniture importanti e, in generale, tutti gli affari d'un certo conto, non potranno essere conchiusi senza l'approvazione del cancelliere. Anche la contabilità della Cancelleria federale dovrà d'ora innanzi essere tenuta dall'economato.

Giusta il nostro disegno, la Cancelleria federale comprenderebbe le seguenti divisioni: Cancelleria propriamente detta, stampati, registro e legalizzazioni, economato e contabilità. Tutte e quattro queste divisioni avranno la medesima organizzazione generale. Fintanto che non sarà necessario, i posti previsti non saranno occupati tutti, e, occorrendo, il personale di una divisione potrà essere impiegato in un'altra.

Alla testa di ciascuna divisione sarà messo un capo, assistito da un aggiunto, che ne fa le veci. Il capo-ufficio è assegnato alla II^a od alla I^a classe degli stipendi (attualmente da fr. 5200 a 7300, o da fr. 6200 a 8300 rispettivamente); gli aggiunti, a seconda delle loro attitudini o della loro anzianità di servizio nella II^a (ora da 5200 a 7300) o nella III^a (4200 a 5800).

I commessi, se meritevoli e di una certa età e provetti, saran promossi, quand'occorresse, a segretari di Cancelleria ed iscritti nella IV classe degli stipendi (ora da 3700 a 4800 fr.) o nella III^a, mentre i commessi come tali sono assegnati alla VI^a classe (da 2200 a 3800) o nella V^a (3200 a 4300 franchi).

Con questa organizzazione si consegue ad un tempo una conveniente suddivisione del lavoro tra il personale della Cancelleria federale ed una classificazione degli onorari più conforme a quella adottata per i dipartimenti e per gli altri rami.

Il lavoro cui danno luogo le relazioni colle Camere federali occupa il funzionario che ne è incaricato non soltanto durante le sessioni, il cui

numero aumenta considerevolmente, ma anche qualche tempo prima e qualche tempo dopo. Esso incomberà anche nell'avvenire all'aggiunto della divisione degli stampati, essendo quello che per le sue attribuzioni meglio vi si presta. Egli sarà coadiuvato dal necessario personale ausiliario.

Il progetto non modifica molto il servizio di traduzione. L'aumento del numero delle traduzioni in lingua italiana, causato dall'edizione italiana del Foglio federale, ha fatto creare nel 1917 un posto speciale di segretario per tale lingua (II^a classe di stipendio) ed ora prevediamo la creazione d'un ufficio analogo per la lingua francese.

I traduttori vengono assegnati alla III^a classe di stipendio, perchè non si potrebbero trovare traduttori capaci, in possesso di una coltura letteraria, se si facesse loro una posizione inferiore. Quanto al vice-cancelliere di lingua francese, il cui ufficio è ora di nuovo occupato, dopo parecchi anni di vacanza essendo l'ex titolare passato al servizio della S. S. S., facciamo osservare che la sua mansione principale è quella di vigilare che le traduzioni francesi delle decisioni del Consiglio federale siano esatte e di forma impeccabile. Egli non deve soltanto controllare la redazione francese delle suddette decisioni; deve fare egli stesso le traduzioni di quelle che rivestono speciale importanza, segnatamente quelle di natura giuridica. Oltre le traduzioni in francese ed in italiano vanno considerate ancora le versioni in lingua tedesca, specialmente dall'italiano e dall'inglese. Ad esse attende un funzionario poliglotta, che riceve una indennità speciale per tali lavori, quando non possa eseguirlo nelle ore regolamentari d'ufficio.

Facciamo inoltre osservare che in tutti i bilanci preventivi è iscritta la posta «traduzioni straordinarie», alla quale si fa capo quando occorrono traduzioni importanti ed urgenti.

Gli uscieri fanno parte del servizio della Cancelleria. Gli uscieri federali figurano nella VI^a e nella V^a classe di stipendio; gli aiutanti-uscieri ed i fattorini nella VII^a (stipendio attuale fino a fr. 2800).

Vi raccomandiamo l'adozione dell'allegato disegno di legge, e approfittiamo della presente occasione per rinnovarVi, onorevoli Signori Presidente e Deputati, i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 21 febbraio 1919.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

ADOR.

Il Cancelliere della Confederazione:

STEIGER.

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sull'organizzazione della Cancelleria federale. (Del 21 febbraio 1919.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1919
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	10
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	25.03.1919
Date	
Data	
Seite	337-343
Page	
Pagina	
Ref. No	10 146 953

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.